

A tutti i gentili Sigg. Clienti

A tutti i gentili Sigg. Collaboratori

**URGENTE**

1

**CIRCOLARE N. 55/2021**

Milano, 17 novembre 2021

**Oggetto: La definizione agevolata degli avvisi bonari relativi al 2017 e 2018**

Il **provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 275852 del 19 ottobre 2021** ha dettato le disposizioni attuative della definizione agevolata (abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità) prevista dal D.L. 41/2021 per i titolari di Iva che hanno subito una riduzione di almeno il 30% del volume di affari del periodo di imposta 2020 rispetto al volume di affari del periodo di imposta precedente. Sussistendone i presupposti il contribuente dovrà pagare o rateizzare gli importi dovuti entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario.

Tale misura agevolativa è rivolta ai soggetti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 e oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018:

- somme dovute relativamente al **periodo di imposta 2017** ai sensi dell'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 elaborate ma non ancora notificate da parte dell'Agenzia delle entrate in quanto oggetto di sospensione;
- somme dovute relativamente al **periodo di imposta 2018** ai sensi dell'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 elaborate o da elaborare entro il 31 dicembre 2021.

Sarà l'Agenzia delle entrate ad individuare i contribuenti (qualsiasi titolare di partita Iva ancora attiva) a cui verrà inviata via pec o con raccomandata con avviso di ricevimento la proposta di definizione con l'importo ridotto da versare

L'efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final*: per attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni i contribuenti devono presentare l'autodichiarazione prevista dall'articolo 1, commi 14-15, D.L. 41/2021 entro il termine ultimo della fine del mese successivo a quello in cui viene effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata, qualora si sia fruito della rateizzazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

  
**Sodiet Consulting S.r.l.**